

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sez. Lavoro e Previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 14-10-
2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 759 dell'anno 2018

OGGETTO

Opposizione ad avviso di addebito - riassunzione

TRA

Colella Maria (cf CLLMRA49H45H834X) elett.te dom.ta presso lo
studio dell' Avv. Antonio Capitelli (cf CPTNTN84S12I234K) e dell' Avv.
p. Maria Antonietta Cimmino (CMMMNT87P64I971I) che la rapp.tano e
difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso
introduttivo telematico.

ricorrente

E

INPS (cf 80078750587) in persona del legale rapp.te p.t., anche n.q. di
procuratore speciale della spa SCCI (05870001004) rapp.to e difeso
dagli Avv. Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli (CZZLCU68T26F839J)

resistente

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente:
come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

A seguito di ordinanza di incompetenza per territorio pronunciata dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, con ricorso in
riassunzione a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24-01-2018



la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.328 2017 00009892 72 000, notificato in data 25-09-2017, dell'importo di €.5.562,77 relativo a contributi IVS a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal Settembre 2014 al Dicembre 2016.

Deduceva la ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata la legale rapp.te della srl Spendì bene dal 9-6-2014 al 28-02-2016, così come emergeva dal verbale di assemblea ordinaria del 22-2-2016 in atti; di non aver partecipato alla divisione di utili in società essendo essa solo socia di capitale, ed avendo come unico reddito la pensione contributiva; che nel caso di socio pur possessore del 100% delle quote di una srl, ma non socio lavoratore, non sussisteva l'obbligo della iscrizione alla gestione lavoratori autonomi; che in ogni caso, essa esponente non svolgeva attività prevalente ed abituale di socio, come invece previsto per l'iscrizione alla gestione commercianti; che dal Febbraio ella non era più amministratrice della società avendo ceduto tutte le proprie quote a Elmini Immacolata.

Pertanto, la ricorrente, previa sospensione dell'esecutorietà del ruolo, chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva per non essere legittimata al pagamento dei contributi; in subordine, chiedeva in accoglimento dell'opposizione, dichiarare non dovuti i contributi, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese ed attribuzione.

Disposta la sospensione dell'esecutorietà del ruolo si costituivano in giudizio l'INPS e la spa SCCI che eccepivano l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, richiamando il sistema normativo previsto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti e la giurisprudenza della S.C. in tema.

Liberamente interrogata la ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice decideva la causa come da



sentenza di cui dava lettura.

L'opposizione è in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

L'art. 1 c. 202 l. n° 662/96, dispone che a decorrere dal 1.1.97 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla l. n° 613/66 è estesa ai soggetti (con esclusione dei professionisti ed artisti) che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49 c. 1° lett. d) l. n° 88/89 (tra cui come detto sono incluse quelle commerciali).

Deve inoltre ritenersi che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti fosse imposto all'opponente già ex art. 1 l. n° 1397/60, essendo egli in possesso dei requisiti ivi previsti, cioè, per quanto qui interessa, l'essere titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; l'avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; il partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

È difatti pacifico in giurisprudenza, in via generale, che requisiti essenziali per la imputabilità ai fini contributivi del reddito percepito dal socio di società di capitali sono costituiti o dalla qualità di amministratore ovvero dalla prestazione diretta di attività lavorativa personale, da parte del socio, resa all'interno dell'impresa commerciale gestita dalla società e specificamente riconducibile alla gestione operativa di tale impresa, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale (cfr. Cass. Sez. L. n. 23943 del 22/10/2013 rv. 629174 – 01; Cass. sez. lav. n. 9803/2012; Cass. S. U. n. 3240/2010; Cass. Sez. 6 – L n. 20268 del 19.11.2012 rv. 624710). Per gli amministratori delle società di capitali,



inoltre, non è previsto il requisito della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, ma quello della professionalità (cfr. Cass. Sez. L. n. 4440 del 21/02/2017 rv. 643265 – 01 e Cass. sez. 6 – L n° 873/2016 rv. 638344 - 01).

Applicando tali principi alla fattispecie, va osservato che nei periodi contributivi per cui si procede, e con i limiti di cui si dirà *infra*, la ricorrente necessariamente, quale amministratore unico della indicata s.r.l., ai sensi degli artt. 2462 c. 2°, 2475 e 2475 bis c.c. era l'unico soggetto legittimato a compiere atti di amministrazione e trattare e concludere affari in nome della società, non risultando nella fattispecie (né dalla visura camerale in atti, né altrimenti) il conferimento di procure speciali o preposizioni institorie da parte dell'opponente.

Necessariamente quindi deve ritenersi che l'opponente, nel periodo in cui è stato amministratrice della predetta s.r.l., dal 9-6-2014 al 28-02-2016 (cfr. visura camerale prodotta in atti) abbia diretto e comunque organizzato, con il proprio lavoro, la società, abbia avuto la piena responsabilità dell'impresa assumendo oneri e rischi di gestione, e come tale, essendo l'unico soggetto a poter compiere atti di amministrazione o concludere affari, abbia necessariamente partecipato al lavoro aziendale (quantomeno a quello di natura organizzativa e direttiva) con abitudine e professionalità, al di là dello svolgimento dei soli compiti strettamente connessi alla carica sociale di amministratore rivestita (cfr. Cass. Sez. L. n. 4440/2017 e Cass. sez. 6 – L n° 873/2016, già cit.).

Con riguardo invece al periodo dall'1-3-2016 al Dicembre 2016, non avendo la ricorrente più ricoperto la carica di amministratore unico della srl (cfr. verbale assembleare del 22-2-2016) non può essere tenuta al versamento dei relativi contributi, dovendo ritenersi fondata l'opposizione *in parte qua*.

Pertanto in parziale accoglimento dell'opposizione si dichiarano non



dovuti i contributi addebitati alla ricorrente per la Gestione Commercianti relativi al periodo dall'1-3-2016 al Dicembre 2016.

Le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:

- In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti i contributi addebitati a Colella Maria per la Gestione Commercianti relativi al periodo dall'1-3-2016 al Dicembre 2016
- Rigetta l'opposizione per la restante parte;
- Dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Santa Maria Capua Vetere 14-10-2019

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)

